



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 28-12-2023

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Il giorno ventotto dicembre duemilaventitre, il Consiglio Comunale, convocato a norma di regolamento, si è riunito in seduta Pubblica in Prima convocazione con inizio alle ore 16:07, nell'aula consiliare del Municipio di Mogoro in via Leopardi n. 8.

Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:

Cau Donato	P	Prinzis Laretta Vincenza	P
Piras Federico	P	Melis Lorena	P
Cotogno Alex	P	Melis Ettore	P
Serra Simone	P	Spanu Loredana	P
Serrenti Francesco	P	Pia Giovanni	P
Lai Andrea	P	Ghiani Mauro	P
Meloni Diana Sofia	A		

risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Presiede la seduta il Sindaco Donato Cau

Partecipa il Segretario Comunale dott. Fabio Fulghesu

In apertura di seduta il Sindaco effettua le seguenti comunicazioni:

- *Informa il Consiglio della perdita di un concittadino illustre, il dott. Enrico Atzeni e si unisce al cordoglio dei familiari.*
- *Riferisce inoltre che dai primi giorni del prossimo mese di gennaio il comune di Mogoro avrà il pediatra per due giorni mattine alla settimana.*

Terminate le comunicazioni del Sindaco, si passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale deliberare sui seguenti oggetti:

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), che dispone:

- all'art. 4, c. 1, "*Le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*",

- all'art. 4, c. 2 "*Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:*

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Rilevato che, in base all'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Rilevato inoltre che il comma 2 dell'art. 20 prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, sono adottati qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, "

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai

sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P. e che, in caso di mancata adozione, l'art. 20, c. 7 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti,

Visto il rendiconto della gestione 2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 31.08.2023;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 05/10/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 18/12/2018, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 17/12/2019, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29/12/2020, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 21/12/2021, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 29/12/2022, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021, di seguito riportate:

C.F. società partecipata	Ragione sociale/denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Codice Ateco	Quota partecipazioni e diretta	Quota partecipazioni e indiretta
0293439092 9	ABBANO S.P.A.	Via Straullu 35 Nuoro (NU)	Società per azioni	36.00.0 0	0,1147061	0%
0112983095 4	G.A.L. MARMILLA	Via Baressa 2 Baradili (OR)	Società consortile	96.09.0 9	1,8442	0%
9005944095 9	FONDAZIONE "SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO2	Via Papa Giovanni XXIII Santa Giusta (OR)	Società consortile	94.99.2 0	1,45	0%

Considerato che:

- l'art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 parla espressamente di società di cui il Comune detiene partecipazioni dirette o indirette,
- come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. *perimetro oggettivo*);
- una società si considera partecipata direttamente quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società, partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico,
- rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il

tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto),

- gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, approvati dal M.E.F. – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, precisano che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL, le quali dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute e che le partecipazioni ai consorzi costituiti tra Amministrazioni pubbliche non sono oggetto di razionalizzazione,

- la definizione di società a partecipazione pubblica è data dall’art. 3 dello stesso D. Lgs. N. 175/2016, rubricato “*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*”, il quale al comma 1 recita: “*Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*”.

Richiamata la Deliberazione n. 47/2021/GEST della Corte dei Conti – sez. regionale di controllo del Lazio, nella quale è evidenziata che “*la necessità di censire anche partecipazioni non societarie risulta peraltro confermata dal “manuale operativo” adottato periodicamente dal MEF, da ultimo in data 22.02.2023, secondo cui nel censire le proprie partecipazioni non societarie, gli enti territoriali devono indicare almeno gli organismi partecipati inseriti nell’elenco 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4, al d.lgs. n. 118/2011, par. 3.1.). Occorre, pertanto, includere nelle ricognizioni annuali i consorzi, le fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici*”.

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato format per la revisione.

Dato atto che il Comune di Mogoro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21.12.2021 ha aderito nella qualità di socio fondatore alla Fondazione di Partecipazione denominata Fondazione “Fondazione Distretto Rurale Giudicato di Arborea”;

Considerato che l’atto costitutivo della “Fondazione Distretto Rurale Giudicato di Arborea” è stato redatto con rogito del notaio Federico Pavan in data 22/04/2022;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022, di seguito elencate, così come specificate nell’allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), unitamente alle allegate schede B) e C), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare:

C.F. società partecipata	Ragione sociale/denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell’Ente	Codice Ateco	Quota partecipazion e diretta	Quota partecipazione indiretta
02934390929	ABBANO S.P.A.	Via Straullu 35 Nuoro (NU)	Società per azioni	36.00.0 0	0,1147061	0%
01129830954	G.A.L. MARMILLA	Via Baressa 2 Baradili (OR)	Società consortile a.r.l	96.09.0 9	1,8442	0%
90059440959	FONDAZIONE “SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO	Via Papa Giovanni XXIII Santa Giusta	Fondazione di partecipazione	94.99.2 0	1,45%	0%
90060580959	FONDAZIONE	Localita'	Fondazione di	94.99.9	4,17	0%

	“DISTRETTO RURALE GIUDICATO DI ARBOREA”	Grutturu Olias snc Palmas Arborea	partecipazione	0		
--	--	--	----------------	---	--	--

Considerato che alla data attuale, relativamente alla Fondazione “Distretto Rurale Giudicato di Arborea” non si è stati in grado di reperire tutte le informazioni utili alla compilazione delle schede previste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Ritenuto di provvedere in merito.

Acquisito agli atti il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria prot. n. 14729 del 27-12-2023.

Acquisito il parere circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il d.lgs. 267/2000.

Visto il d.lgs. 165/2001.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco Cau Donato cede la parola al vicesindaco Piras Federico per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno.

Il vicesindaco procede con l’indicazione delle norme che impongono la ricognizione annuale e gli eventuali provvedimenti di razionalizzazione che devono essere adottati al ricorrere delle condizioni previste dalla legge. Prosegue citando la deliberazione consiliare dell’anno precedente, nella quale era prevista una ricognizione delle medesime società partecipate, evidenziando che quest’anno in più c’è la Fondazione “Distretto Rurale Giudicato di Arborea”. Propone quindi l’approvazione della ricognizione come evidenziata nella proposta.

Terminata l’illustrazione del vicesindaco Federico Piras, il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Melis Ettore, il quale chiede, al pari di quanto osservato nella stessa delibera dello scorso anno, perché non compaia tra le partecipate il consorzio “Sa Corona Arrubia”, dal quale ancora non si è formalmente usciti. A tale proposito, anche alla luce del fatto che la questione era già stata affrontata lo scorso anno, chiede cosa si è fatto durante l’anno per formalizzare la fuoriuscita del comune di Mogoro dal consorzio in questione.

Il sindaco risponde ribadendo che pur avendo avuto diverse interlocuzioni al riguardo con il presidente del Consorzio, ancora non si è addivenuti alla definizione della questione. Si potranno prospettare diverse soluzioni, di varia natura, ferma la forte volontà emersa in questi anni da parte del comune di Mogoro di uscire dal Consorzio.

Si procede quindi con le dichiarazioni di voto:

Interviene il cons. Pia che riferisce come questa vicenda con il Consorzio è una situazione che dura da quattro/cinque anni, ritenendo che la decisione di uscire non era validamente motivata. Ripercorre gli anni precedenti di partecipazione al Consorzio evidenziando l'utilità di farne parte. Osserva anche come non sia consentito uscire dal consorzio, in base allo statuto, se non deliberano tutti gli altri comuni in tal senso, cosa che non è avvenuta.

Il consigliere Pia rende pertanto dichiarazione contraria all'approvazione della proposta in discussione perché ancora il comune di Mogoro è dentro il consorzio e lo stesso sarebbe dovuto essere indicato tra gli enti partecipati.

Interviene il cons. Ghiani, il quale concorda con l'osservazione svolta dagli altri consiglieri circa il fatto che la proposta di deliberazione dovesse contenere anche il consorzio tra le partecipate e pertanto rende dichiarazione di voto contraria. In realtà, prosegue il cons. Ghiani, questo consiglio non ha mai dibattuto circa la necessità di rimanere o uscire dal consorzio, ma ha solo preso atto di una volontà espressa in anni precedenti, da un altro consiglio. Ricorda il cons Ghiani delle forme di collaborazione passate tra il comune di Mogoro e il consorzio Sa Corona Arrubia e si dispiace della volontà di portare avanti questa decisione presa da un altro consiglio.

Interviene il cons Melis per rendere anch'esso dichiarazione di voto contraria, citando esperienze passate di collaborazione e ritenendo dannoso uscire dal consorzio.

Il Sindaco quindi ripercorre le pregresse vicende che hanno portato il comune di Mogoro a recedere dalla partecipazione al Consorzio.

Il Sindaco, non essendoci altri interventi e/o dichiarazioni di voto, dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 12

VOTI FAVOREVOLI N. 8

VOTI CONTRARI N. 4 (Melis Ettore, Spanu Loredana, Pia Giovanni e Ghiani Mauro)

ASTENUTI NESSUNO

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), unitamente alle allegate schede B) e C), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di dichiarare** che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
- 3) **Di comunicare** il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 4) **Di comunicare** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
- 5) **Di trasmettere** il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;

- 6) **Di dichiarare**, con separata votazione riportante il medesimo esito della precedente, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole

Data: 22-12-2023

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole

Data: 22-12-2023

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(firmato digitalmente)
Donato Cau

Il Segretario Comunale
(firmato digitalmente)
dott. Fabio Fulghesu